

- OSSERVATORIO PENALE -

dell'Avv. Paolo Pittori

Corte di Cass. pen., Sez. III, 29.11.2010 n. 42190

Opere precarie - nozione.**Opere stagionali - mancata rimozione - conseguenze.**

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e5), d.P.R. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere ... utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/01.

Corte di Cass. pen., Sez. III, 29.11.2010 n. 42163

Pertinenze - nozione.

La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazio-

ne di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato

Corte di Cassazione pen., Sez. III, 22.11.2010, n. 41033

Opere pubbliche - titolo - necessità - non sussiste - previsioni urbanistiche - conformità - obbligo - sussiste.

Per i beni e le opere caratterizzati da finalità pubblica è esclusa, per costante giurisprudenza, la necessità che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire, salvo l'obbligo del rispetto delle norme urbanistiche e ambientali.

Corte di Cass. pen., Sez. III, 12.11.2010 n. 40075

Cave - apertura - titolo edilizio - obbligo - non sussiste - opere edilizie permanenti - titolo edilizio - obbligo - sussiste.

L'attività di apertura e di coltivazione di una cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale; la compatibilità della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici è oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio della autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti che stabilisce, di solito, l'obbligo di successiva restituzione del luogo allo stato precedente.

Non richiedono il permesso di costruire i manufatti edilizi non destinati a durare nel tempo, ma ad essere rimossi dopo il momentaneo uso e le attività di trasformazione del sito di natura contingente. Viceversa, gli interventi che non hanno le ricordate caratteristiche, anche se connesse con il ciclo produttivo della attività estrattiva, devono svolgersi nel rispetto dei piani di settore e delle norme urbanistiche e richiedono il permesso di costruire, se determinano una durevole trasformazione del territorio.

Corte di Cass. pen., Sez. III, 11.11.2010 n.

39768

Urbanistica - procedimento di esecuzione.

Una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi furono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione venga sospeso o revocato.

Corte di Cassazione pen., Sez. III, 11.11.2010, n. 39767

Urbanistica - procedimento di esecuzione e sanatoria.

Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debbo intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E' altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventual-

mente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi.

Corte di Cass. pen., Sez. III, 4.11.2010 n. 39186
Strade - allargamento - titolo edilizio - obbligo - sussiste.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio; oltre all'autorizzazione paesistica, quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione avvengono in zona paesisticamente vincolata, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale.

«.....GA.....»